

Publicato il 15/07/2024

N. 14305/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03979/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3979 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Fappani, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministro dell'Interno del -OMISSIS-, notificato il 12.5.2020, di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza presentata il 26.1.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 giugno 2024 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 3.6.2020 -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Ministro dell'interno ha rigettato la sua istanza (presentata il 26.1.2015) per l'ottenimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Con un unico motivo la parte ha dedotto l'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'amministrazione per travisamento dei fatti, carenza di motivazione e inadeguatezza dell'istruttoria, in quanto la richiedente e il suo nucleo familiare avrebbero realizzato negli anni 2014-2015-2016-2019 un reddito complessivamente superiore rispetto ai parametri di riferimento.

2. Il Ministero dell'interno si è costituito in resistenza con atto di stile.

3. All'udienza straordinaria del 28.6.2024, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

In particolare, con la comunicazione del preavviso di rigetto del 29.5.2017 l'amministrazione aveva invitato la parte ricorrente a fornire informazioni in ordine alla propria situazione reddituale e fiscale.

Con la successiva memoria procedimentale del 23.6.2017 la parte aveva fornito le informazioni richieste, argomentando in ordine alla maggiore entità del proprio reddito e di quello del nucleo familiare rispetto a quanto ricostruito dall'amministrazione e trasmettendo, a tal fine, la documentazione ritenuta probante.

Nel provvedimento definitivo il Ministero resistente si è limitato a rappresentare che "la documentazione prodotta non è utile ai fini dell'accertamento della capacità reddituale richiesta e verificata presso l'Agenzia delle Entrate e ciò non fa venire meno i rilievi di carattere reddituale contestati in sede del sopracitato preavviso di diniego".

Senonché, le specifiche ragioni in forza delle quali la documentazione trasmessa, di sicura rilevanza fiscale e reddituale (dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche, ecc.), è stata ritenuta "non utile ai fini dell'accertamento della capacità reddituale" rimangono del tutto ignote, con conseguente sussistenza del difetto di motivazione dedotto dalla parte ricorrente.

D'altronde, la stessa amministrazione, con nota depositata il 21.5.2024 in vista dell'udienza, proprio alla luce dei rilievi contenuti nel ricorso, "ha ritenuto di riaprire l'istruttoria sulla posizione della ricorrente, ai fini di una nuova valutazione della posizione dell'interessata, che è in corso di lavorazione, in attesa di ulteriori elementi".

5. In virtù di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta-S), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Viviana Lenzi, Consigliere

Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierluigi Tonnara

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.